



Rep. Gen. n. 292 /2016

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore "Attività Tecniche e Produttive" Servizio "Lavori Pubblici e Mobilità"

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 46 del 04-02-2016

(n. 137 /2016 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE GAS METANO NELLE FRAZIONI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO N. 2291/2014 STIPULATO CON LA DITTA SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- che con contratto di appalto n. 2291 registrato a Ortona il 26.08.2014, vennero affidati alla ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. con sede legale in Nettuno (RM), via Bitonto 16 – p. IVA 07743801008, i lavori di "COMPLETAMENTO DELLA RETE GAS METANO NELLE FRAZIONI", per l'importo di € 109.296,65 al netto del ribasso offerto del 28,751% e compreso gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.70502;
- che all'intervento della suddetta opera pubblica sono attribuiti i seguenti codici:
- CUP: 071F12000060004; CIG: 5505344633D;
- che a garanzia del corretto adempimento del contratto, la ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. ha fornito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 di € 40988,50 mediante polizza fidejussoria della HDI Assicurazioni emessa a Nettuno (RM) il 01/08/2014 n. 0381405385;
- che i lavori vennero consegnati e iniziati in data 22/09/2014 giusto verbale in pari data del Direttore dei Lavori, ing. Livio IACOVELLA, firmato senza riserve dall'appaltatore;
- che in data 30 dicembre 2014 è stato emesso l' O.d.S. n. 1 in ordine alla collocazione della tubazione del gas metano in testa al muro di contenimento adiacente alla S.S. n. 16 "Adriatica";

Considerato che il termine per dare ultimati i lavori risulta di 18 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che in data 22/01/2015 il Direttore dei Lavori disponeva la sospensione dei lavori come da relativo verbale firmato dall'impresa senza riserva alcuna;

Considerato che con Determinazione n. 227 del 07/04/2015 venne approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, accettata dall'impresa senza riserve, per l'identico importo contrattuale e stesso importo complessivo;

Considerato che in corso d'opera vennero emessi tre stati di avanzamento, regolarmente liquidati e accettati senza riserve;

Considerato che il Direttore dei Lavori, venute a cessare le motivazioni della sospensione e attesa la necessità di ultimare i lavori, ha più volte invitato l'impresa alla ripresa, senza esito positivo;

Vista la propria nota A/R del 24/07/2015 prot 20436, con la quale si invitava l'appaltatore a completare le opere, compreso i ripristini stradali ed esecuzione delle prove di tenuta della condotta, per la sua messa in funzione, rimasta senza alcun riscontro;

Vista la nota pec del Direttore dei Lavori, inviata all'appaltatore il 16/09/2015, per la ripresa dei lavori entro il 30/09/2015, rimasta non ottemperata;

Vista la disposizione O.d.S. n. 2 nota pec del Direttore dei Lavori, inviata all'appaltatore il 28/09/2015, per

la ripresa dei lavori entro il 06/10/2015, per eseguire i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e marciapiedi manomessi dagli scavi, eseguire la corretta rimozione del materiale di risulta degli scavi stoccato in cantiere, nonché eseguire le operazioni di collaudo (prove di tenuta) della condotta realizzata per l'opportuna restituzione anticipata alla stazione appaltante, previa consegna dei certificati di conformità dei tubi, raccordi e pezzi speciali messi in opera;

Considerato che il 02/10/2015 l'impresa rispondeva all' O.d.S. n. 2 con la richiesta di posticipare la ripresa per problemi di salute occorsi al legale rappresentante nel mese di agosto e per i quali lo stesso era ancora convalescente;

Considerato che la Provincia di Chieti con nota del 22/10/2015 prot. 35505 ha messo in evidenza lo stato di pericolosità per la viabilità dovuto al mancato ripristino del piano stradale manomesso per la posa della tubazione gas metano;

Considerato che con nota pec del 23/10/2015 il R.U.P. inviava all'appaltatore l'ultimo sollecito alla ripresa dei lavori, senza alcun esito positivo;

Considerato che il 27/10/2015 il Direttore dei Lavori, sentito il R.U.P., trasmetteva all'impresa l' O.d.S. n. 3 in cui ordinava all'appaltatore di presentarsi in cantiere il giorno 04/11/2015, e concedeva termini opportuni per completare il collaudo del tratto di tubazione già realizzato entro il giorno 18/11/2015 e per portare a termine i lavori di ripristino stradale e di rimozione e smaltimento dei materiali di scavo, lasciati abbandonati, entro il giorno 30/11/2015, e che, trascorso inutilmente già il primo termine, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, e l' O.d.S. rimaneva non ottemperato;

Vista la relazione particolareggiata redatta dal Direttore dei Lavori il 26/11/2015 ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006, nella quale sono messe in evidenza le numerose manchevolezze dell'appaltatore, circa il perdurante stato di abbandono del cantiere, l'irreperibilità dell'appaltatore anche per le vie brevi, la pericolosità dello stato dei luoghi per la viabilità e per i pedoni, a seguito dei mancati ripristini dei manti stradali, l'abbandono di rifiuti di scavo in modo difforme dal codice dell'ambiente e in zona abitata, la mancata consegna delle certificazioni dei materiali con il collaudo di tenuta della condotta, che ha comportato tra l'altro disagi ai cittadini della contrada Foro, privi del servizio gas metano;

Visto l'invito del R.U.P. del 07/12/2015 al Direttore dei Lavori per la formulazione della contestazione di addebito all'appaltatore (art. 136 D. Lgs. 163/2006);

Vista la nota pec della ditta Scavi e Posa Tubazioni S.r.l. in data 11/12/2015, con la quale l'appaltatore metteva in evidenza la sospensione lavori superiore a 6 mesi per mancanza di autorizzazione da parte di ANAS e Ferrovie, con riserva ad opporre e agire nelle sedi opportune per il riconoscimento del danno subito;

Vista la contestazione di addebito ex art. 136 D. Lgs. n. 163/2006 inviata dal Direttore dei Lavori all'appaltatore il 12/12/2015 (redatta il 10/12/2015 e inviata il 12/12/2015);

Vista la nota di riscontro del R.U.P. in data 17/12/2015 prot. 34546, con la quale sono state contestate all'appaltatore le motivazioni addotte per l'illegittimo e ingiustificabile abbandono del cantiere, fissando quale ultima data per la ripresa dei lavori al 07/01/2016, previa sottoscrizione del relativo verbale, pena l'avvio della risoluzione in danno del contratto ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che in data 07/01/2016 nessun addetto dell'impresa si è presentato in cantiere e alle ore 19.02 dello stesso giorno l'appaltatore inviava nota pec chiedendo appuntamento per il 14/01/2016 per definire la controversia, evidenziando problemi di salute, rimarcando comunque l'intenzione di completare i lavori;

Considerato che il 14.01.2016 il R.U.P. e il Direttore dei Lavori constatavano la mancata presentazione dell'Appaltatore all'appuntamento dallo stesso fissato e l'Appaltatore, contattato per le vie brevi, comunicava, con scuse reiterate e senza riscontro, il proprio ritardo e tuttavia non si presentava più né nella stessa giornata né in quelle successive senza dare alcuna altra comunicazione;

Visto il processo verbale di sopralluogo in cui il Direttore dei Lavori il 30/01/2016 alla presenza di due testimoni constatava la permanenza delle condizioni pregresse del cantiere, di abbandono e l'assenza di mezzi d'opera e operai, con la permanenza delle condizioni di pericolo per la sicurezza per pedoni e auto e di abbandono dei materiali da smaltire;

Considerato che il comportamento manchevole dell'Appaltatore configura la fattispecie di un "*grave inadempimento contrattuale*" ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- *inadempimento all'ordine di servizio ex art. 152 D.P.R. 207/2010;*

- *mancati ripristini delle sedi stradali e marciapiedi manomessi con gli scavi e mancato rispetto dell'obbligo di garantire la pubblica incolumità sul cantiere e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione che ha l'appaltatore come al comma 15, art. 3.7 del Capitolato Speciale di Appalto, determinando con l'abbandono del cantiere per un tempo prolungato condizioni di pericolo per la circolazione pedonale e carrabile, come anche già lamentato dalla Provincia di Chieti;*
- *mancata ripresa dei lavori ex art.158 D.P.R. 207/2010;*
- *mancato rispetto dell'obbligo di provvedere alla pulizia del cantiere con lo sgombero e smaltimento a norma dei materiali di scavo, prevista al comma 14, art. 3.7 del Capitolato Speciale di Appalto;*
- *mancato rispetto dell'obbligo di trasporto e accatastamento dei materiali di escavazione (rifiuti speciali non pericolosi) non utilizzati dall'appaltatore nelle discariche autorizzate come previsto all'art. 3.8 del Capitolato Speciale di Appalto;*
- *mancato rispetto dell'obbligo dell'esecuzione delle prove sulle opere eseguite, ordinate dalla Direzione Lavori, previste al comma 6, art. 3.7 del Capitolato Speciale di Appalto;*
- *mancato rispetto dell'obbligo di riconsegna parziale dei lavori, per consentire la messa in funzione anticipata di parte dell'impianto realizzato, come previsto al comma 19, art. 3.7 del Capitolato Speciale di Appalto;*
- *mancata cooperazione con la stazione appaltante e con il direttore lavori, inaffidabilità, irreperibilità, mancata buona fede e disponibilità nell'ambito del rapporto contrattuale;*

Considerato che tali inadempimenti compromettono irrimediabilmente la fiducia e la buona riuscita dei lavori nonché la garanzia per la pubblica incolumità, il tutto come accertato agli atti e riferito dal Direttore dei Lavori;

Vista la Relazione Particolareggiata con stima dei lavori eseguiti, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 136 comma 1 D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i.;

Vista la Contestazione di addebito redatta dal Direttore dei Lavori in data 10/12/2015;

Dato atto del grave e immotivato comportamento dell'appaltatore che oltre a non aver ripreso e compiuto i lavori di cui all' O.d.S. n. 3 e rispettato gli obblighi contrattuali e le diffide del Direttore dei Lavori e del R.U.P., non ha partecipato agli incontri di sopralluoghi in contraddittorio, disattendendo anche gli appuntamenti da lui stesso fissati;

Considerato che il perdurare dello stato di abbandono del cantiere comporta altresì deterioramento delle opere sin qui eseguite con grave nocumento per la stazione appaltante e gravi rischi per la libera circolazione pedonale e carrabile, rischi ambientali per l'abbandono di materiale di risulta, nonché una situazione di perdurante notevole disagio per la comunità locale in quanto numerosi cittadini in abitazioni già raggiunte dalla tubazione messa in posa continuano a non poter usufruire del servizio pubblico di gas metano per la mancata consegna delle certificazioni tecniche da parte dell'impresa, impossibilità di eseguire le prove di collaudo in pressione per totale indisponibilità e assenza dell'impresa;

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni di pubblico interesse per la risoluzione del contratto di appalto;

Vista la proposta – relazione del RUP datata 04/02/2016;

Visto l'art. 136 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 che recita testualmente: *"Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto"*,

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il contratto di appalto n°2291 registrato a Ortona il 26.08.2014;

Visti gli atti d'ufficio;

Sentita l'Amministrazione comunale;

Sentiti il R.U.P. e il Direttore dei Lavori;

Ritenuto di dover provvedere in merito, attese le gravi inadempienze riscontrate e terminate dall'ingiustificata e ingiustificabile condotta manchevole e inaffidabile della ditta Scavi e Posa Tubazioni S.r.l. che ha compromesso la buona riuscita dei lavori e fuori dai principi di lealtà, fiducia, cooperazione, collaborazione, disponibilità e buona fede che deve contraddistinguere il rapporto contrattuale tra le parti;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Americo Di Nicolantonio;

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 nonché della normativa e per le motivazioni tutte ampiamente sopra richiamate;

#### DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) che le inadempienze contrattuali riscontrate a carico della ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. e nei termini dettagliatamente riferiti dal Direttore dei Lavori e dal RUP, per sommi capi elencate nelle premesse, integrano i presupposti per l'applicazione alla fattispecie dell'art.136, commi 1,2 e 3, D. Lgs. n. 163/2006 e per gli effetti **DISPONE** la risoluzione del contratto di appalto n. 2291 registrato a Ortona il 26.08.2014, per grave inadempimento dell'appaltatore;
- 3) di dare atto che alla presente dichiarazione di risoluzione del contratto conseguono tutti gli effetti ulteriori derivanti dalla rilevata qualificazione di gravità dell'inadempimento, con salvezza di ogni diritto, azione e ragione riservati dalla legge in favore del Comune di Ortona;
- 4) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'escussione della cauzione definitiva, prestata dalla ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto, quale anticipo ovvero a parziale copertura dei danni causati al Comune di ORTONA in ordine alla mancata esecuzione dell'opera pubblica, con ogni salvezza di ogni azione e di ogni diritto in favore del Comune di Ortona;
- 5) di riservarsi con ulteriore provvedimento di approvare lo stato finale dei lavori regolarmente eseguiti e redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 138 c. 1 D. Lgs. n. 163/2006, con relativa applicazione delle penali stabilite dal capitolato speciale di appalto comminate dal R.U.P. in ordine ai ritardi e alle inadempienze contrattuali, nonché la stima dei danni cagionati al Comune di Ortona, anche in termini di mancata disponibilità dell'opera pubblica, dei maggiori oneri derivanti dai lavori di ripristini, smaltimento rifiuti, messa in sicurezza del cantiere, prove di collaudo e tenuta, maggiori oneri derivanti dal nuovo affidamento per completare i lavori oggetto della prestazione;
- 6) di dare atto che a seguito della risoluzione del contratto saranno attivate le procedure di cui agli artt. 138, 139 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006;
- 7) di disporre la notifica della presente:
  - a. alla ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI S.R.L. a termini dell'art. 138 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006;
  - b. alla Compagnia di Assicurazioni HDI ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta ed entro 15 giorni, della polizza fidejussoria emessa in Nettuno (RM) il 01/08/2014 di € 40.988,50 in favore della Tesoreria del Comune di ORTONA presso la BPER (Banca Popolare dell'Emilia Romagna), filiale di Ortona, codice IBAN IT66Q 05387 77781 000000549152;
- 8) di comunicare altresì la presente al R.U.P., al Direttore dei Lavori, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP);
- 9) di dare atto che per la presente Determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile.

IL COMPILATORE

DiN.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993